



Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

e

il direttore dell'Agencia italiana per la cooperazione allo sviluppo

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 recante “ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri” e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante “riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 8, comma 4, lettera e);

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125 recante “disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n. 113 recante “statuto dell'Agencia italiana per la cooperazione allo sviluppo”, e in particolare gli articoli 2, 3, 5 e 9;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Agencia italiana per la cooperazione allo sviluppo, approvato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale in data 15 dicembre 2015;

Visto il regolamento di contabilità dell'Agencia italiana per la cooperazione allo sviluppo, approvato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 15 dicembre 2015;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

CAPO I
Principi Generali

Articolo 1
(Definizioni)

1. Ai fini della presente convenzione i seguenti termini hanno il significato di seguito indicato:
 - a) “legge istitutiva”: legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “disciplina generale sulla cooperazione allo sviluppo”;

- b) “statuto”: statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo adottato con D.M. 22 luglio 2015, n. 113;
- c) “Ministro”: Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- d) “Vice ministro”: Vice ministro della cooperazione allo sviluppo di cui all’articolo 11 della legge istitutiva;
- e) “Ministero”: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- f) “DGCS”: Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo, di cui all’articolo 20 della legge istitutiva;
- g) “Agenzia”: Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, istituita dall’articolo 17 della legge istitutiva;
- h) “direttore”: il direttore dell’Agenzia di cui all’articolo 17, comma 5, della legge istitutiva;
- i) “Comitato congiunto”: Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo, di cui all’articolo 21 della legge istitutiva;
- l) “capi missione”: capi delle rappresentanze diplomatiche o consolari di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
- m) “documento triennale”: documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all’articolo 12 della legge istitutiva.

Articolo 2
(Oggetto e durata)

1. La presente convenzione è in vigore per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, definisce gli obiettivi dell’Agenzia e regola i rapporti fra il Ministero e l’Agenzia in attuazione di quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, dello statuto.

CAPO II
Obiettivi, risultati, risorse

Art. 3
(Obiettivi e risultati attesi)

1. L’Agenzia, nell’arco del triennio 2016-2018, consegue i seguenti specifici obiettivi, di cui tenere conto nel piano della performance:
 - a) completare la struttura organizzativa, gestionale e contabile, in coerenza con il ciclo della performance e con la programmazione strategica, con particolare riferimento ai seguenti risultati attesi:
 - 1) entro gennaio 2016 sottoporre all’approvazione del Ministro il piano dei conti e il bilancio previsionale;
 - 2) entro settembre 2016 adottare i manuali di contabilità e delle procedure negoziali;
 - 3) entro settembre 2016 definire i profili del personale e avviare le procedure di reclutamento del personale previste all’articolo 19, comma 2, lettere a) e b), e comma 6, della legge istitutiva;
 - 4) entro dicembre 2016 adottare il codice di comportamento di cui all’articolo 20 dello statuto;



- 5) entro dicembre 2016 adottare il sistema di valutazione della performance individuale e organizzativa;
 - 6) entro gennaio 2017 adottare il piano triennale di prevenzione della corruzione;
 - 7) entro dicembre 2018, coprire l'organico nel rispetto delle forme previste dall'ordinamento e nei limiti delle risorse disponibili;
- b) garantire un'efficiente e tempestiva gestione delle iniziative di cooperazione, con particolare riferimento ai seguenti risultati attesi:
- 1) portare a compimento le iniziative di cooperazione trasferite dalla DGCS;
 - 2) entro il primo anno erogare almeno il 50% delle risorse annuali per interventi stanziati a suo favore per il 2016 ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera c) della legge istitutiva; entro il secondo anno erogare almeno il 70% delle stesse risorse stanziati per il 2017; entro il terzo anno erogare almeno l'80% delle stesse risorse stanziati per il 2018;
 - 3) entro dicembre 2017, ottenere l'accreditamento per lo svolgimento di progetti della cooperazione delegata della Commissione Europea;
- c) migliorare la trasparenza e la comunicazione pubblica del sistema di cooperazione italiano, con particolare riferimento ai seguenti risultati attesi:
- 1) entro giugno 2016, realizzare un sito internet, in italiano e in inglese, che metta a disposizione del pubblico le informazioni utili riguardanti le attività dell'Agenzia, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, della presente convenzione;
 - 2) entro dicembre 2016 aderire alla piattaforma internazionale denominata "IATI";
 - 3) entro gennaio 2017 adottare il piano triennale della trasparenza;
 - 4) entro dicembre 2017 assicurare la completezza e incrementare la fruibilità della banca dati "Open Aid";
- d) ampliare la platea di soggetti di cooperazione coinvolti nella realizzazione di iniziative di cooperazione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge istitutiva, con particolare riferimento ai seguenti risultati attesi:
- 1) entro il mese di giugno 2016 e il mese di marzo di ciascuno degli anni 2017 e 2018, proporre al Comitato congiunto l'adozione di almeno 2 procedure comparative pubbliche, una concernente i progetti da realizzare nei Paesi partner e una i progetti di informazione ed educazione allo sviluppo da realizzare in Italia, per la concessione di contributi alle organizzazioni e ai soggetti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge istitutiva, concluderle entro ottobre di ogni anno, ed erogare i relativi finanziamenti entro la fine di ogni anno;
 - 2) entro dicembre 2017, proporre all'approvazione del Comitato congiunto almeno un invito per la concessione di contributi di cui agli articoli 24 e 25 della legge istitutiva, in linea con quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, dello statuto;
 - 3) entro dicembre 2018, effettuare almeno una revisione complessiva delle procedure e degli strumenti di coinvolgimento dei soggetti di cooperazione nelle attività dell'Agenzia.

Art. 4

(Modalità degli stanziamenti)

1. All'inizio dell'esercizio finanziario 2016, sulla base dell'esatta quantificazione delle risorse da trasferire all'Agenzia ai sensi dell'articolo 25, comma 2, dello statuto, il Ministero accredita all'Agenzia le risorse occorrenti per la prosecuzione degli interventi trasferiti dalla DGCS ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge istitutiva.

2. All'inizio di ogni esercizio finanziario, a seguito dell'apertura della gestione, il Ministero trasferisce all'Agenzia le risorse stanziare sui capitoli di bilancio di cui all'articolo 13, comma 2, dello statuto.
3. Il Ministero trasferisce all'Agenzia gli eventuali stanziamenti aggiuntivi disposti da provvedimenti che intervengano nel corso di ciascun esercizio finanziario, ivi inclusi quelli previsti dai provvedimenti di rinnovo delle missioni internazionali.

Art. 5

(Modalità di verifica dei risultati della gestione)

1. Oltre ad assicurare l'espletamento delle attività di controllo interno ai sensi dell'articolo 22 dello statuto, il direttore riferisce sul livello di conseguimento dei risultati di cui all'articolo 3:
 - a) al Comitato congiunto ogni quattro mesi;
 - b) al Ministro alla fine di ogni anno solare.
2. Nella verifica dei risultati della gestione si tiene conto degli esiti dell'attività di valutazione delle iniziative di cooperazione di cui all'articolo 20, comma 2, della legge istitutiva e all'articolo 21 dello statuto.

CAPO III

Condivisione dei fattori gestionali interni e modalità di collaborazione tra Ministero e Agenzia

Art. 6

(Modalità necessarie ad assicurare al Ministero la conoscenza dei fattori gestionali interni dell'Agenzia)

1. La conoscenza dei fattori gestionali interni dell'Agenzia da parte del Ministero è assicurata, oltre che dai meccanismi di cooperazione regolati dalla legge istitutiva e dallo statuto, dalle seguenti modalità:
 - a) accesso integrale da parte della DGCS alla banca dati delle iniziative di cooperazione finanziate o comunque attuate dall'Agenzia;
 - b) missioni congiunte dell'Agenzia e della DGCS;
 - c) tempestiva informazione sulle sanzioni disciplinari irrogate e sui procedimenti penali o contabili avviati a carico del personale dell'Agenzia;
 - d) tempestiva informazione sui contenziosi nei quali l'Agenzia è coinvolta in Italia e all'estero;
 - e) informazione sui provvedimenti organizzativi interni di portata generale.

Art. 7

(Scambio di informazioni)

1. Il Ministero e l'Agenzia promuovono attivamente lo scambio reciproco di informazioni sulle rispettive azioni in materia di cooperazione allo sviluppo, in modo da favorirne lo

svolgimento coordinato e sinergico, in attuazione delle linee di programmazione e di indirizzo stabilite dal documento triennale.

2. L'Agenzia trasmette alla DGCS:
 - a) contributi e proposte per la redazione del documento triennale e delle relazioni previste dalla legge istitutiva;
 - b) contributi e proposte per la redazione di documenti di indirizzo settoriale;
 - c) dati relativi alle proprie attività, ai fini della predisposizione di comunicazioni o statistiche sull'aiuto pubblico allo sviluppo dell'Italia;
 - d) rapporti Paese sull'attuazione della programmazione;
 - e) ogni utile elemento per la tempestiva predisposizione del materiale informativo in occasione di incontri con partner internazionali e di richieste da parte di organi istituzionali.
3. Il Ministero e l'Agenzia sviluppano forme di condivisione dei rispettivi strumenti di comunicazione per agevolare i flussi informativi.
4. Il Ministero collabora per assicurare, fino a quando l'Agenzia si sarà dotata di propri sistemi informatici, la funzionalità dei sistemi informatici attualmente in uso alla DGCS. I costi per la manutenzione e l'assistenza tecnica su tali sistemi, nonché per la loro gestione ed amministrazione, gravano sul bilancio dell'Agenzia.
5. Gli archivi documentali dell'Unità tecnica centrale, delle Unità tecniche locali e delle Sedi distaccate sono trasferiti all'Agenzia. L'Agenzia mette a disposizione della DGCS, su richiesta della medesima, la documentazione contenuta nei predetti archivi relativa ai progetti conclusi al 31 dicembre 2015. La DGCS mette a disposizione, su richiesta dell'Agenzia, ogni altra documentazione in suo possesso utile alla prosecuzione delle iniziative trasferite.

Art. 8

(Programmazione annuale dell'attività di cooperazione in riferimento ai Paesi e alle aree di intervento)

1. In conformità all'articolo 17, comma 3, all'articolo 20, comma 2, e all'articolo 21 della legge istitutiva e nel rispetto del documento triennale, l'Agenzia, anche avvalendosi delle proprie sedi all'estero, fornisce alla DGCS ogni utile contributo richiesto per l'elaborazione della programmazione annuale da sottoporre alla definizione del Comitato congiunto, relativamente all'assegnazione di risorse ai Paesi e alle aree di intervento, alla loro ripartizione fra i singoli canali di intervento, inclusa la quantificazione delle risorse di cui all'articolo 18, comma 1 dello statuto, e all'indicazione delle iniziative da realizzare.

Art. 9

(Supporto tecnico dell'Agenzia al Ministero)

1. In conformità all'articolo 17, comma 3, della legge istitutiva e all'articolo 5, comma 1, lettera p), dello statuto, l'Agenzia, anche mediante le proprie sedi all'estero e attraverso missioni congiunte, assicura al Ministero ogni utile supporto di natura tecnico-operativa per

lo svolgimento delle attività di cooperazione allo sviluppo, tra le quali quelle di seguito indicate a titolo esemplificativo:

- a) nell'attività di rappresentanza dell'Italia nelle sedi internazionali e dell'Unione Europea;
- b) nella negoziazione degli accordi di cooperazione;
- c) nell'elaborazione del piano di efficacia degli interventi previsto dall'articolo 2, comma 3 dello statuto;
- d) nell'ambito della cooperazione multilaterale, in relazione alla partecipazione agli organi collegiali degli organismi internazionali, alla definizione delle loro politiche ed alla valutazione delle loro attività, nonché alla predisposizione delle proposte di contributi al bilancio delle organizzazioni internazionali e di finanziamento di iniziative di cooperazione promosse e realizzate dalle stesse organizzazioni;
- e) nell'ambito della politica di aiuto dell'Unione Europea, con riferimento agli strumenti finanziari esterni e del Fondo Europeo di Sviluppo ed al contributo tecnico alla definizione delle politiche settoriali di cooperazione;
- f) nella predisposizione delle proposte di iniziative di emergenza;
- g) nella predisposizione delle proposte dei crediti di cui agli articoli 8 e 27 della legge istitutiva, in raccordo con Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi dell'apposita convenzione;
- h) nell'attuazione e monitoraggio degli accordi di conversione e cancellazione del debito;
- i) nella predisposizione dei documenti strategici di programma in relazione ai singoli Paesi partner;
- l) nelle predisposizione di note tecniche per le attività di rendicontazione che ai sensi della legge istitutiva restano a carico della DGCS;
- m) nella realizzazione degli interventi con finanziamento dell'Unione Europea assegnati al Ministero ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge istitutiva e dell'articolo 25, comma 7, dello statuto;
- n) nell'esercizio delle attività di cooperazione delegate a funzionari del Ministero ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello statuto.

Art. 10

(Istruttoria delle attività di cooperazione allo sviluppo)

1. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento che disciplina i lavori del Comitato congiunto, il Ministero e l'Agenzia, ciascuno per le attività di propria competenza e nel rispetto del comma 2, verificano gli aspetti giuridici, finanziari e tecnici degli interventi e la loro rispondenza ai documenti di programmazione. Le risultanze della verifica sono contenute in documenti, anche su supporto informatico, idonei a dare conto delle valutazioni effettuate e a ricostruire le responsabilità in ogni fase dei processi decisionali.
2. Ferme restando le disposizioni del comma 1 e la competenza del Ministero alla negoziazione e stipula degli accordi e intese previsti dall'articolo 5, comma 4, dall'articolo 6, comma 3, dall'articolo 7, comma 3, e dall'articolo 20, comma 2, della legge istitutiva, la documentazione è sottoposta al Comitato congiunto nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) le proposte e le informative dell'Agenzia sono accompagnate da una relazione firmata dal capo dell'ufficio o della sede all'estero dell'Agenzia, che evidenzia gli obiettivi, le attività, i risultati attesi e i relativi indicatori, nonché le modalità di monitoraggio dell'iniziativa e la sua fattibilità sotto il profilo giuridico, finanziario e tecnico. Per le iniziative che



richiedono la stipula di un accordo o di un'intesa con il Paese partner, le proposte sono accompagnate da una bozza di accordo o di intesa;

- b) le proposte dell'Agenzia relative all'istituzione o soppressione delle sedi all'estero sono accompagnate da una relazione firmata dal direttore, che evidenzia la coerenza delle scelte con le risorse finanziarie ed umane disponibili e con il volume e tipologia delle iniziative di cooperazione programmate nel Paese partner;
- c) le proposte della DGCS relative a contributi al bilancio generale di organizzazioni internazionali sono accompagnate da una relazione firmata dal capo dell'ufficio, che evidenzia l'efficacia dell'azione dell'organizzazione e la sua coerenza con le priorità del documento triennale. Le proposte relative a iniziative di cooperazione promosse e realizzate da organizzazioni internazionali sono accompagnate da una relazione a firma del capo dell'ufficio che include, in quanto compatibili, gli elementi di cui alla lettera a);
- d) le proposte della DGCS relative ai crediti concessionali e agevolati di cui agli articoli 8 e 27 della legge istitutiva sono accompagnate da una valutazione tecnico-economica redatta dall'Agenzia, che evidenzia gli obiettivi, le attività, i risultati attesi e i relativi indicatori, nonché le modalità di monitoraggio dell'iniziativa e la sua fattibilità sotto il profilo giuridico, finanziario e tecnico, e da una valutazione finanziaria fornita da Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. sulla base della convenzione di cui all'articolo 22, comma 2, della legge istitutiva. Le proposte per i crediti di cui all'articolo 8 della legge istitutiva, sono accompagnate da una bozza di accordo o di intesa.

Art. 11

(Comunicazione e rapporti istituzionali)

- 1. L'Agenzia concorda previamente con il Ministero ogni posizione pubblica di possibile rilevanza politica.
- 2. L'Agenzia porta preventivamente a conoscenza del Ministero ogni rilevante iniziativa di comunicazione istituzionale.
- 3. L'Agenzia armonizza i contenuti del proprio sito internet con il sito istituzionale del Ministero.
- 4. Restano ferme le competenze degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, anche per le attività rientranti nell'ambito di competenza dell'Agenzia.

Art. 12

(Contenzioso)

- 1. Il Ministero e l'Agenzia si forniscono reciproca assistenza nell'ambito delle controversie nelle quali sono coinvolti, mettendo a disposizione tempestivamente ogni elemento di fatto e di diritto utile alla difesa dell'Amministrazione.

Art. 13

(Gestione del personale)

- 1. La DGCS coadiuva l'Agenzia ai fini della gestione economica del personale di cui all'articolo 32, comma 4, della legge istitutiva transitato all'Agenzia e in particolare



predispone, per i primi quattro mesi del 2016, e comunque fino a quando l'Agenzia non sarà in misura di provvedere, la documentazione necessaria al pagamento degli stipendi e delle indennità di servizio all'estero.

2. Ferma restando la priorità accordata ai propri dipendenti, nel rispetto della legge 17 ottobre 1991, n. 351, il Ministero consente al personale dell'Agenzia in servizio a Roma di fruire dei propri servizi sociali, compatibilmente con le capacità logistiche e funzionali. L'Agenzia sostiene pro quota i relativi costi gravanti sull'Amministrazione, secondo modalità concordate con il Ministero e sulla base di previ accordi e contratti con i fornitori dei predetti servizi. Nelle more della definizione di dette modalità, la quota parte del costo a carico dell'Agenzia è sostenuta dai suoi dipendenti che fruiscono dei servizi, salvo rimborso da parte del datore di lavoro.
3. Il Ministero e l'Agenzia possono concordare, col consenso dei diretti interessati, forme di mutuo avvalimento del personale in servizio, nel rispetto della normativa vigente.

CAPO IV

Rapporti fra Agenzia, sedi all'estero dell'Agenzia e rappresentanze diplomatiche e consolari

Art. 14

(Ruolo del Capo Missione e obblighi dei dipendenti delle sedi all'estero dell'Agenzia)

1. I capi missione, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:
 - a) assicurano il coordinamento e promuovono la collaborazione e il reciproco scambio di informazioni tra le rappresentanze diplomatiche e consolari e le sedi all'estero dell'Agenzia;
 - b) vigilano sulla coerenza delle attività svolte dalle sedi all'estero dell'Agenzia con l'azione di politica estera dell'Italia;
 - c) possono esprimere pareri sulle richieste di sostegno ricevute dalle autorità locali in merito ad iniziative di cooperazione;
 - d) possono formulare osservazioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, lettera b), dello statuto, sui bilanci preventivi e consuntivi delle sedi all'estero dell'Agenzia;
 - e) vigilano sul corretto uso dello status conseguente alle notifiche disposte ai sensi dell'articolo 15 e sul rispetto delle regole di comportamento di cui al comma 3;
 - f) comunicano al Ministero e all'Agenzia eventuali violazioni o situazioni di incompatibilità ambientale o funzionale, in relazione alle quali il direttore assicura la tempestiva adozione dei conseguenti provvedimenti;
 - g) forniscono istruzioni, anche con carattere di urgenza, in materia di sicurezza, cui il personale delle sedi all'estero dell'Agenzia si attiene.
2. I titolari delle sedi all'estero dell'Agenzia si attengono, nella comunicazione pubblica, alla linea concordata con i capi missione e li tengono costantemente informati su:
 - a) rapporti intrattenuti con le autorità e con la società civile dei Paesi di accreditamento;
 - b) stato di attuazione delle iniziative;
 - c) provvedimenti disciplinari ed ogni altra situazione significativa relativa ai soggetti di cui all'articolo 11 dello statuto;

- d) ogni circostanza suscettibile di avere rilevanza nei rapporti con i Paesi di accreditamento.
3. Il codice di comportamento di cui all'articolo 20 dello statuto recepisce le regole relative al servizio all'estero previste nel codice di comportamento del Ministero.

Art. 15
(Notifica alle autorità locali)

1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari notificano alle autorità locali le sedi all'estero dell'Agenzia quali proprie sezioni per la cooperazione allo sviluppo. I beni destinati alle attività delle sedi all'estero dell'Agenzia sono notificati quali beni destinati all'uso ufficiale della missione.
2. Il personale dell'Agenzia destinato alle sedi all'estero può essere accreditato con le seguenti modalità:
 - a) il titolare della sede all'estero dell'Agenzia può essere accreditato in lista diplomatica con la qualifica di "Addetto per la cooperazione";
 - b) il restante personale di ruolo dell'Agenzia, nonché il personale di cui all'articolo 32, comma 4, della legge istitutiva, destinato all'estero può essere accreditato nella lista del personale tecnico-amministrativo, salvo quanto diversamente disposto per il personale in servizio in sedi che beneficiano della notifica allargata.
3. Il personale dell'Agenzia di cui all'articolo 19, comma 6, della legge istitutiva può essere notificato alle autorità locali quale personale "permanentemente residente", con le stesse modalità adottate per l'analogo personale della rappresentanza diplomatica o consolare di riferimento.
4. E' esclusa la notifica alle autorità locali, ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari, di ogni altro soggetto che svolge attività per conto o nell'interesse dell'Agenzia.
5. Il Ministero dispone le notifiche e gli accreditamenti di cui al presente articolo secondo gli articoli 31 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 ed in conformità con le convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari, con gli accordi bilaterali in materia di cooperazione allo sviluppo, con le leggi e gli usi locali.
6. E' fatta salva la discrezionalità del Ministro in tema di accreditamento e notifica.

Articolo 16
(Personale locale)

1. Il rapporto di lavoro con il personale locale di cui all'articolo 19, comma 6, della legge istitutiva compete esclusivamente all'Agenzia, che mantiene indenni le rappresentanze diplomatiche e consolari e il Ministero da qualsiasi reclamo o pretesa avanzata da detto personale. L'Agenzia stipula una polizza assicurativa per responsabilità civile e per la copertura dei rischi per incidenti sul lavoro.



2. Il capo missione può fornire ai responsabili delle sedi all'estero dell'Agenzia indicazioni affinché la prestazione lavorativa del personale di cui al presente articolo sia svolta nel rispetto di esigenze preminenti di sicurezza o di compatibilità ambientale.
3. L'Agenzia inserisce nei contratti di lavoro individuali del personale di cui al presente articolo l'obbligo di conformarsi alle norme di funzionamento della rappresentanza diplomatica o consolare e ai doveri di cui all'articolo 14, comma 3.
4. Il responsabile della sede all'estero dell'Agenzia informa il capo missione degli esiti delle procedure di selezione del personale di cui al presente articolo. Nei successivi quindici giorni il capo missione può formulare il proprio parere, di cui la sede centrale dell'Agenzia tiene conto ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 17

(Edifici adibiti a sedi all'estero dell'Agenzia)

1. Il direttore individua gli edifici da adibire a sedi all'estero dell'Agenzia in conformità all'articolo 17, comma 7, della legge istitutiva, assicurando le migliori condizioni di sicurezza e di economicità.
2. L'Agenzia concorre agli oneri derivanti dall'utilizzo di spazi comuni con gli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 secondo i seguenti criteri:
 - a) l'Agenzia provvede per intero agli oneri relativi alle proprie utenze e ad ogni onere relativo alle parti di immobili adibite a servizio esclusivo dell'Agenzia stessa;
 - b) gli oneri delle utenze comuni sono ripartiti in base ai rispettivi consumi;
 - c) gli oneri dei servizi comuni e delle misure comuni di manutenzione e di sicurezza attiva e passiva sono ripartiti pro quota;
 - d) gli oneri dei canoni di locazione e degli eventuali oneri accessori sono ripartiti sulla base dei millesimi occupati.
3. Gli interventi su parti comuni di edifici condivisi e il livello delle misure di sicurezza attiva e passiva sono disposti dal capo missione o dal Ministero. L'Agenzia è informata preventivamente, salvo casi di urgenza.

CAPO V

Disposizioni finali

Art. 18

(Controversie)

1. Se insorgono tra il Ministero e l'Agenzia contestazioni sull'interpretazione o sull'applicazione della presente convenzione, ciascuna parte comunica all'altra per iscritto l'oggetto e i motivi della contestazione. Il Ministero e l'Agenzia esaminano congiuntamente la questione entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione, al fine di comporre amichevolmente la vertenza.



2. Se il tentativo di composizione ha esito negativo, la questione è rimessa al Ministro, che può avvalersi del supporto di una commissione da lui nominata e composta da magistrati amministrativi, contabili o ordinari, professori universitari, dirigenti di prima fascia di pubbliche amministrazioni o equiparati.
3. Sentito il Vice ministro, il Ministro adotta una direttiva alla quale la DGCS e l'Agazia si conformano, anche applicando, se necessario, il principio di autotutela.
4. La commissione di cui al comma 2 opera gratuitamente.
5. Le contestazioni in atto non pregiudicano l'esecuzione della convenzione, né consentono la sospensione delle prestazioni dovute dal Ministero o dall'Agazia. Per le questioni in contestazione, Ministero e Agazia concordano di volta in volta le modalità provvisorie di esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse e il buon andamento dell'amministrazione.

Art. 19


(Modifiche alla convenzione)

1. Se nel corso del triennio intervengono modifiche normative o mutano sostanzialmente le condizioni a base della presente convenzione, la stessa può essere modificata su richiesta di una delle parti.

Roma, li 20/01/2016



Il direttore dell'Agazia italiana per la
cooperazione allo sviluppo



Il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale